

Convenzione tra il Comune di Serravalle Pistoiese, la Fondazione Maria Assunta in Cielo Onlus ex APR Onlus e il Coordinamento Provinciale Pubbliche Assistenze Area Pistoiese – Area Valdinievole per l'organizzazione del servizio di trasporto per riabilitazione presso gli ambulatori della Fondazione Maria Assunta in Cielo Onlus ex APR Onlus -

L'anno 2014 il giornodel mese....., presso la sede del Comune di Serravalle Pistoiese

TRA

- Il Dott. Paolo Ricci, nato a Montecatini Terme il 19/1/1958, che agisce in nome e per conto del Comune di Serravalle Pistoiese (C.F.e P.I. 00185430477), che legalmente rappresenta nella sua qualità di Funzionario Amministrativo;

E

- La Dott.ssa Laura Corrieri nata a Pistoia il 13.06.1966 e residente a Pistoia Via Busoni 1, CF:CRRLRA66H53G713A in qualità di Legale Rappresentante della Fondazione Maria Assunta in Cielo Onlus, con sede in Via Monteleonese 95/19, Pistoia – CF: 90009390478 partita IVA 01819430479

E

- Il Dott. Bonomini Massimiliano, nato a Pistoia il 18.02.1970 e residente a San Marcello Pistoiese Via Risorgimento n. 170/1 C.F.BNMMMSM70B18G713F, in qualità di Presidente del Coordinamento Provinciale pubbliche Assistenze Area Pistoiese .Area Valdinievole , con sede in Montecatini Terme – Via Manin n. 22, partita IVA 91022140470

PREMESSO

- che il 4 maggio 1987 i Presidenti dell'AIAS (Associazione italiana per l'Assistenza agli Spastici) e dell'USL n°8 firmarono una convenzione per regolare il servizio di trasporto di soggetti sottoposti a trattamento di riabilitazione in regime di seminternato e ambulatoriale presso le sedi dell'AIAS;
- che tale convenzione affidava all'AIAS l'organizzazione del trasporto dei soggetti portatori di handicap autorizzati dall' USL n°8 ad usufruire del servizio ambulatoriale e di seminternato;
- che l'AIAS (poi APR Onlus, ora Fondazione Santa Maria in Cielo Onlus) ha organizzato il servizio individuale e collettivo, oltre che con mezzi propri, anche avvalendosi del Coordinamento Provinciale Pubbliche Assistenze Area Pistoiese -Area Valdinievole;
- che l'AIAS,(poi APR Onlus, ora Fondazione Santa Maria in Cielo Onlus) ha organizzato il trasporto per i soggetti disabili che frequentano i propri ambulatori, rendicontando e fatturando il servizio alla USL n.8 ora Azienda USL n° 3: in quanto era ed è competenza della ex USL 8, ora Ausl n.3 concedere il servizio di seminternato e/o il programma di terapie ambulatoriali;
- che la USL n.8, ora AUSL n.3, effettuato il controllo sulle prestazioni, emette fattura al Comune di Serravalle Pistoiese per i seguenti importi:
 - € 13,77 per il servizio A/R del trasporto ambulatoriale (trasporto sociale)
 - € 2,15 al giorno a persona per il trasporto al servizio di seminternato, (trasporto prevalentemente sanitario) ; che passa a € 9,17 in caso di assenza del trasportato
- che il trasporto per disabili in seminternato presso centri convenzionati ex art. 26 L. 833/78 è considerato, dalla Deliberazione della Giunta Regione Toscana n° 3188/1993, un trasporto non strettamente sanitario e che conseguentemente vi è una quota a carico dell'Azienda USL n.3 pari a € 6,20 e una quota a carico del Comune pari a € 2,15;

- che ormai da tempo l' Azienda USL n.3, i Comuni dell'Area Pistoiese, la SdS della Valdinievole, ravvisano l'esigenza di andare verso un superamento dell'attuale organizzazione per i trasporti sociali e socio-sanitari, considerato anche che la convenzione in vigore fra l'AIAS e l'USL n.8 risale all'anno 1987, è sottoscritta da soggetti giuridici diversi da quelli attuali, sulla base di convenzioni relative a periodi in cui sussistevano deleghe in materia sociale dei comuni alla Usl, mai rinnovate, né rinnovabili;
- che da qualche mese l'Azienda USL n.3 sta lavorando, tramite ESTAV Centro, ad una procedura di gara per l'affidamento del trasporto per il servizio di seminternato (trasporto anche sanitario);
- che anche i Comuni dell'Area Pistoiese stanno elaborando una procedura di gara che ricomprenda diverse tipologie di trasporto sociale per disabili e non solo quelle afferenti ai servizi della Fondazione Maria Assunta in Cielo Onlus, che si ipotizza possa essere aggiudicata nel corso del 2014;
- che, pur dovendo ricercare una nuova modalità organizzativa, occorre porre particolare attenzione al servizio in essere, evitando interruzioni e disservizi e tenendo al centro dell'attenzione i bisogni/diritti dei minori disabili.

VALUTATO

- che, nell'attesa di una riorganizzazione complessiva dei trasporti sociali e socio sanitari che investe trasversalmente i Comuni della zona, la AUSL 3, la Fondazione Maria Assunta in Cielo Onlus, si rende indispensabile non interrompere il servizio di trasporto sociale per disabili;
- che a seguito dei contatti e incontri avvenuti con il Direttore della Fondazione Maria Assunta in Cielo Onlus, è stato appurato che il trasporto minori disabili per il servizio ambulatoriale è sempre stato organizzato e affidato da AIAS poi da APR Onlus ora da Fondazione Maria Assunta in Cielo Onlus, al Coordinamento Provinciale Pubbliche Assistenze Area Pistoiese – Area Valdinievole;
- che non sussistono contrarietà della Fondazione Maria Assunta in Cielo Onlus, alla volontà del Comune di Serravalle Pistoiese di farsi carico fin dagli inizi del 2014 di un rapporto diretto fra Comune di Serravalle Pistoiese e Coordinamento Pubbliche Assistenze Area Pistoiese-Area Valdinievole;
- che allo scopo, il Comune di Serravalle Pistoiese, ha richiesto al Coordinamento Pubbliche Assistenze Area Pistoiese-Area Valdinievole la disponibilità a proseguire il trasporto sociale ambulatoriale, presso le strutture di Via San Biagio n.102 e Via Monteleonese 95/17 Pistoia, per l'anno 2014 convenzionandosi direttamente con il Comune di Serravalle Pistoiese agli stessi patti e condizioni che erano in vigore con l'ex AIAS, poi APR e ora Fondazione Maria Assunta in Cielo Onlus e con l'Azienda USL n.3 ;
- che il Coordinamento Pubbliche Assistenze Area Pistoiese-Area Valdinievole ha confermato la disponibilità a proseguire il trasporto sociale ambulatoriale;

RICHIAMATE

- la L.266/91 “ Legge quadro sul volontariato” che riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale individuate dallo stato e dagli Enti Pubblici;
- la LR 41/2010 “ Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” che riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale;
- l'art.7 della Legge 11 agosto 1991 n°266 che prevede la possibilità per gli enti locali di stipulare convenzioni per lo svolgimento di attività integrative e/o di supporto ai servizi pubblici con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno 6 mesi nei registri regionali e provinciali a ciò preposti;
- la legge 104/92 “ Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; che, all'art.26 comma 2, dispone che “ i Comuni assicurino, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuale e/o collettivo per le persone portatrici di handicap non in grado di servirsi di mezzi pubblici “ ed al successivo art.38 che i Comuni “ per fornire i servizi di cui alla presente legge possono avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute e idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualifica del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa”.

DATO ATTO

Che il Comune di Serravalle Pistoiese ritiene necessario e indispensabile mantenere attivo, anche sulla base della legislazione vigente, (Legge 328/2000, L.R. 41/2005) il servizio di trasporto per la riabilitazione di minori con disabilità lievi o gravi presso gli ambulatori della Fondazione Maria Assunta in Cielo Onlus e precisamente presso gli ambulatori ubicati in Via San Biagio 102 e Via Monteleonese 95/17, Pistoia.

Che la Fondazione Maria Assunta in Cielo Onlus si è resa disponibile a collaborare con il Comune di Serravalle Pistoiese e con il Coordinamento Pubbliche Assistenze, a titolo non oneroso, per il proseguimento del servizio di trasporto per i minori che usufruiscono delle prestazioni ambulatoriali in quanto Organizzazione in possesso di esperienza decennale nel settore e detentrica dei programmi ambulatoriali e organizzativi gestiti ormai da molti anni in collaborazione con il Coordinamento Pubbliche Assistenze Area Pistoiese –Area Valdinievole.

Che il Coordinamento Provinciale Pubbliche Assistenze Area Pistoiese – Area Valdinievole ha dato la propria disponibilità ad effettuare i servizi oggetto della presente convenzione agli stessi patti e condizioni già in vigore fino al 31.12.2013;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1.Oggetto della convenzione

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Serravalle Pistoiese – Ufficio Servizi Sociali, la Fondazione Maria Assunta in Cielo Onlus e il Coordinamento Provinciale Pubbliche Assistenze Area Pistoiese- Area Valdinievole per l'espletamento del servizio di trasporto sociale di minori disabili che usufruiscono delle prestazioni ambulatoriali della Fondazione Maria Assunta in Cielo Onlus

2.Modalità di attuazione e gestione del Servizio

Il Coordinamento delle Pubbliche Assistenze Area Pistoiese-Area Valdinievole gestirà e attuerà il servizio di trasporto sociale di minori disabili che usufruiscono delle prestazioni ambulatoriali della Fondazione Maria Assunta in Cielo Onlus.

I destinatari del progetto saranno i minori disabili autorizzati dall'AUSL n.3 a usufruire di prestazioni ambulatoriale presso gli ambulatori della Fondazione Maria Assunta in Cielo Onlus.

3. Mezzi e personale

Per l'espletamento del servizio di trasporto sociale per i minori disabili il Coordinamento dovrà garantire la disponibilità dei mezzi necessari al calendario terapeutico ambulatoriale e, laddove necessario, mezzi appositamente attrezzati per il trasporto disabili previsto dalle Leggi del settore.

Il Coordinamento dovrà assicurare, per ogni mezzo di trasporto, la dotazione organica di 2 unità di personale garantendone la pronta sostituzione in caso di assenze e/o impedimenti dovuti a ferie, malattia e ad ogni altra causa. La suddetta dotazione organica è costituita come segue:

- n°1 autista provvisto di patente B o D+CAP conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa per le diverse tipologie degli automezzi;
- n°1 accompagnatore: l'accompagnatore assicura e cura con particolare attenzione la tutela dei trasportati durante il percorso, le operazioni di salita e di discesa e l'affidamento dei trasportati all'incaricato di riceverli all'arrivo, senza lasciarli in nessun caso incustoditi.

Il Coordinamento assicura la continuità degli operatori addetti al servizio facendosi carico degli oneri relativi al trattamento previdenziale assistenziale ed assicurativo del suddetto personale conformemente a quanto disposto dalla materia, nonché nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro di categoria.

4. Modalità di accesso al servizio

I servizi oggetto della presente convenzione saranno richiesti dalla Fondazione Maria Assunta in Cielo Onlus direttamente al Coordinamento delle Pubbliche Assistenze Area Pistoiese-Area Valdinievole con le stesse modalità avvenute fino al 31.12.2013 e nello specifico la Fondazione trasmetterà i nominativi, i relativi recapiti domiciliari e telefonici, il programma, gli orari e la durata della terapia.

Il Coordinamento Pubbliche Assistenze in collaborazione con la Fondazione Maria Assunta in Cielo Onlus organizzerà il servizio con l'obiettivo della massima economicità.

E' fatto obbligo alla Fondazione Maria Assunta in Cielo Onlus inviare mensilmente al Comune di Serravalle Pistoiese, l'elenco dei minori per i quali è stato disposto il trasporto ambulatoriale; tale elenco dovrà contenere cognome, nome, indirizzo, calendario ambulatoriale, presenze e assenze.

Il Coordinamento delle Pubbliche Assistenze provvederà, con cadenza mensile, ad inviare al Comune di Serravalle Pistoiese – Via Garibaldi, 54, anche in formato elettronico (indirizzo posta elettronica p.ricci@comune.serravalle-pistoiese.pt.it), il resoconto dettagliato dei servizi effettuati, indicando chiaramente per ogni servizio, compreso il trasporto collettivo, i nominativi degli utenti trasportati e le spese sostenute.

Al Coordinamento è data facoltà di proporre eventuali modifiche al piano dei trasporti che potranno essere attuate solo previo assenso dell'Ufficio Servizi Sociali e sentita la Fondazione Maria Assunta in Cielo Onlus.

5. Oneri assicurativi

Il Coordinamento Pubbliche Assistenze si accolla gli oneri relativi al trattamento previdenziale assistenziale ed assicurativo, previsto dalla legislazione vigente per personale volontario addetto ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione.

Il Coordinamento Pubbliche Assistenze provvede alla stipula di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, comprensiva di tutti i terzi trasportati e del personale volontario impegnato nel servizio, esonerando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità in merito.

6. Rimborso spese

Il rimborso spese avverrà previa presentazione di idoneo documento contabile mensile, da parte del Coordinamento Pubbliche Assistenze Area Pistoiese –Area Valdinievole, la quale dovrà essere allegato l'elenco indicante il nominativo della persona che ha usufruito del servizio, il luogo di partenza e di destinazione con l'indicazione se trattasi di trasporto individuale o collettivo.

Per il servizio A/R potrà essere corrisposto un importo pari a €13,77 indipendentemente dalla zona di residenza (abitazione, scuola, centro Educativo) del trasportato.

7. Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità per l'anno 2014 con possibilità di rinnovo, fatte salve eventuali integrazioni e modifiche che si renderanno necessarie a seguito delle opportune verifiche e valutazioni dei bisogni.

8. Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della vigente Legge 13.08.2010 n. 136, il pagamento a favore dell'associazione sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni su c/c dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

Lo strumento di pagamento riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

Comunicazioni

Il Coordinamento Pubbliche Assistenze è obbligato altresì a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Le associazioni in convenzione sono obbligate, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di comunicazioni non effettuate, tardive o incomplete seguirà l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4 della legge 136/2010).

L'associazione ha, altresì, l'obbligo di comunicare a questa stazione appaltante il nominativo del/i subcontraente/i, l'importo e l'oggetto del contratto stipulato per l'esecuzione del contratto principale a

prescindere dalla sua riconducibilità alla definizione di subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 163/2006)

Sia i pagamenti effettuati da questa stazione appaltante a favore dell'appaltatore sia quelli effettuati dall'appaltatore nei confronti del subappaltatore e dei subcontraenti e da questi ad altri operatori economici dovranno transitare sul conto corrente dedicato.

9.Verifica delle prestazioni e controllo della loro qualità

L'Amministrazione comunale effettuerà la verifica delle prestazioni con controlli diretti verso il contraente oppure direttamente presso l'utente.

Inoltre, effettuerà il controllo della qualità delle prestazioni tramite interviste telefoniche all'utenza con le quali rileverà la puntualità, la serietà del servizio nonché il gradimento dell'utente.

10.Risoluzione per inadempimento

L'Amministrazione comunale ha il diritto di chiedere, in qualunque momento, la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.c. in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali.

11.Clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.c. (Clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

→In caso di violazione agli obblighi di cui all'art. "Oneri assicurativi"

- L'eventuale risoluzione non comporterà oneri a carico dell'Amministrazione se non quelli derivanti dal rimborso delle spese relative ai servizi effettuati.

12.Risoluzione per eccessiva onerosità

Il Coordinamento delle Pubbliche Assistenze potrà risolvere la presente convenzione in caso di sopravvenuto manifestarsi di condizioni non previste che comportino una eccessiva onerosità delle prestazioni e/o il verificarsi di eventi straordinari per non sia più in grado di svolgere il servizio. In tal caso l'Amministrazione comunale provvederà al rimborso dei servizi fino ad allora effettuati.

13.Divieto di subappalto – Cessione del contratto

Il subappalto dei servizi oggetto della presente convenzione è vietato in tutto o in parte.
E' vietata altresì la cessione del contratto.

14.Controversie – Foro competente

Per la risoluzione delle controversie relative alla presente convenzione è competente a decidere il Foro di Pistoia.

15.Registrazione

La presente convenzione sarà registrata solo in caso di necessità.

16.Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13, c.1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 si informa che:

- a. la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- b. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l'interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste;
- c. la conseguenza dell'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nell'impossibilità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- d. i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:1) il personale dell'ente partecipante al procedimento; 2) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni; 4) altri soggetti della pubblica amministrazione;
- e. Il Comune di Serravalle Pistoiese, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa i soggetti che intendono contrattare con la PA che possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), presentando apposita istanza al Responsabile del trattamento.

In particolare, la normativa riconosce ad ogni interessato il diritto di poter accedere alle proprie informazioni e di conoscere le finalità e le modalità del trattamento per motivi legittimi, di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o qualora ne abbia interesse, l'integrazione dei dati trattati.

17.Riservatezza

Il Coordinamento Pubbliche Assistenze e la Fondazione Maria Assunta in Cielo Onlus hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione contrattuale, comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Il Coordinamento Pubbliche Assistenze e la Fondazione Maria Assunta in Cielo Onlus sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza di cui sopra.

Fermo restando quanto previsto all'art. 29 "Trattamento dei dati personali", l'associazione si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

Letto e approvato.

Serravalle Pistoiese,

Per il COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE

Per il COORDINAMENTO PROVINCIALE PUBBLICHE ASSISTENZE Area Pistoiese –Area
Valdinievole

Per La FONDAZIONE MARIA ASSUNTA IN CIELO onlus
